



# Città metropolitana di Venezia

## **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria**

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio  
2020-2022.

**(Art. 1 commi 816-847)**

Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021

**Approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 04 del 26/02/2021**

## TITOLO 1

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	
Articolo 1 – Legge dello Stato .....	pag. n. 6
Articolo 2 – Oggetto e campo di applicazione del Regolamento .....	pag. n. 6
Articolo 3 - Presupposto del canone .....	pag. n. 6
Articolo 4 - Funzionario Responsabile .....	pag. n. 7

## TITOLO 2

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	
Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale .....	pag. n. 8
Articolo 6 - Soggetto passivo .....	pag. n. 8
Articolo 7 – Modalità di applicazione del canone .....	pag. n. 8
Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	pag. n. 9
Articolo 9 – Pagamento del canone .....	pag. n. 9
Articolo 10 – Rimborsi e compensazione .....	pag. n. 9
Articolo 11 - Accertamento .....	pag. n. 9
Articolo 12 - Mezzi pubblicitari vari .....	pag. n. 10
Articolo 13 - Esenzioni .....	pag. n. 10
Articolo 14 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	pag. n. 11
Articolo 15 - Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari .....	pag. n. 12
Articolo 16 – Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi .....	pag. n. 13
Articolo 17 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi .....	pag. n. 14
Articolo 18 - Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza .....	pag. n. 15
Articolo 19 - Stazioni di rifornimento carburante .....	pag. n. 16
Articolo 20 – Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi .....	pag. n. 17

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE.....	
Articolo 21 - Autorizzazioni/Nulla Osta Tecnico – Procedure per il rilascio .....	pag. n. 18
Articolo 22 – Presentazione della richiesta alla Città metropolitana di Venezia .....	pag. n. 19
Articolo 23 - Rilascio Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico .....	pag. n. 19
Articolo 24 - Termine e validità dell' Autorizzazione / Nulla Osta Tecnico .....	pag. n. 19
Articolo 25 - Rinnovo Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico .....	pag. n. 20
Articolo 26 - Obblighi del titolare dell' Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico .....	pag. n. 20
Articolo 27 - Decadenza dell' Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico .....	pag. n. 21
Articolo 28 - Volturazione dell' Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico .....	pag. n. 21
Articolo 29 – Variazione messaggio pubblicitario per Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico ...	pag. n. 21

CAPO IV – VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE.....	
Articolo 30 - Vigilanza .....	pag. n. 23
Articolo 31 - Sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada .....	pag. n. 23

Articolo 32 - Sanzione accessoria - rimozione dei mezzi pubblicitari .....	pag. n. 23
Articolo 33 - Anticipata rimozione .....	pag. n. 24
Articolo 34 – Ripristino dello stato dei luoghi .....	pag. n. 24
<b>CAPO V – DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI.....</b>	
Articolo 35 - Preinsegne .....	pag. n. 25
Articolo 36 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà .....	pag. n. 25
Articolo 37 - Zone vincolate - Divieto installazione mezzi pubblicitari.....	pag. n. 26
<b>CAPO VI – NULLA OSTA TECNICI.....</b>	
Articolo 38 - Nulla Osta Tecnici .....	pag. n. 27
Articolo 39 - Obblighi del titolare dell’ autorizzazione .....	pag. n. 27
<b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	
Articolo 40 - Segnali turistici e di territorio .....	pag. n. 28
Articolo 41 - Segnali che forniscono indicazione di servizi utili .....	pag. n. 29
Articolo 42 - Oneri e corrispettivo .....	pag. n. 29
Articolo 43 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....	pag. n. 30
Articolo 44 - Oneri di rimozione .....	pag. n. 30
Articolo 45 - Norme transitorie .....	pag. n. 30

### TITOLO 3

#### CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

<b>CAPO VIII – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</b>	
Articolo 46 – Disposizioni generali .....	pag. n. 32
Articolo 47 - Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche .....	pag. n. 32
Articolo 48 - Tipologie di occupazioni .....	pag. n. 33
Articolo 49 - Occupazioni abusive .....	pag. n. 33
Articolo 50 - Domanda di occupazione .....	pag. n. 33
Articolo 51 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione, autorizzazione e Nulla Osta .....	pag. n. 34
Articolo 52 - Sistema informativo metropolitano .....	pag. n. 35
Articolo 53 - Disciplinare tecnico .....	pag. n. 35
Articolo 54 - Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta .....	pag. n. 35
Articolo 55 - Obblighi del concessionario .....	pag. n. 36
Articolo 56 - Durata delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta .....	pag. n. 37
Articolo 57 - Titolarità della concessione, autorizzazione o nulla osta .....	pag. n. 37
Articolo 58 - Rinnovi .....	pag. n. 37
Articolo 59 - Volturazioni .....	pag. n. 38
Articolo 60 - Modifica, sospensione o revoca della concessione, autorizzazione o nulla osta .....	pag. n. 38

Articolo 61 - Decadenza ed estinzione della concessione, autorizzazione o nulla osta .....	pag. n. 38
Articolo 62 - Rinuncia .....	pag. n. 39
Articolo 63 - Riscossione coattiva .....	pag. n. 39
Articolo 64 - Rimborsi .....	pag. n. 39
Articolo 65 - Ricorsi .....	pag. n. 40
Articolo 66 - Sanzioni .....	pag. n. 40
Articolo 67 - Prescrizione .....	pag. n. 41
Articolo 68 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	pag. n. 41
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ....	pag. n. 41
Articolo 70 - Modalità di applicazione del canone alle occupazioni .....	pag. n. 41
Articolo 71 - Esenzioni e riduzioni .....	pag. n. 42
Articolo 72 - Soggetto passivo .....	pag. n. 43
Articolo 73 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	pag. n. 43

CAPO IX – OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	
Articolo 74 - Definizione .....	pag. n. 45
Articolo 75 - Domanda di autorizzazione ed istruttoria .....	pag. n. 45
Articolo 76 - Versamento del canone .....	pag. n. 45
Articolo 77 - Criteri di riferimento .....	pag. n. 45
Articolo 78 - Occupazioni d’urgenza .....	pag. n. 46
Articolo 79 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	pag. n. 46
Articolo 80 - Accertamento e riscossione coattiva .....	pag. n. 46
Articolo 81 - Sanzioni .....	pag. n. 47
Articolo 82 - Attività di recupero .....	pag. n. 47

## TITOLO 4

### CONDOTTE E CANALIZZAZIONI - RECINZIONI - ACCESI CARRABILI - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - LE ALBERATURE STRADALI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO X – CONDOTTE E CANALIZZAZIONI .....	
Articolo 83 - Realizzazione condotte e canalizzazioni .....	pag. n. 48
Articolo 84 - Dismissione condotte .....	pag. n. 50
Articolo 85 - Durata delle concessioni e rinnovo .....	pag. n. 50
Articolo 86 - Sanzioni .....	pag. n. 50
CAPO XI – LE RECINZIONI.....	
Articolo 87 - La realizzazione di recinzioni .....	pag. n. 51
Articolo 88 - Le autorizzazioni per la realizzazione di recinzioni .....	pag. n. 51
Articolo 89 - I nulla osta per le recinzioni .....	pag. n. 52
Articolo 90 - Durata delle autorizzazioni e dei nulla osta per le recinzioni .....	pag. n. 52

Articolo 91 - Rinnovo di autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di recinzioni .....	pag. n. 52
Articolo 92 - Sanzioni .....	pag. n. 52

#### CAPO XII – ACCESSI CARRABILI .....

Articolo 93 - Canoni per particolari tipologie di occupazione .....	pag. n. 54
Articolo 94 - La realizzazione degli accessi carrai .....	pag. n. 54
Articolo 95 - Le autorizzazioni per la realizzazione di accessi carrai .....	pag. n. 55
Articolo 96 - I nulla osta per gli accessi carrai .....	pag. n. 56
Articolo 97 - Durata delle autorizzazioni e dei nulla osta per gli accessi carrai .....	pag. n. 56
Articolo 98 - Rinnovo e disdetta di autorizzazioni e nulla osta di accessi carrai .....	pag. n. 56
Articolo 99 - Sanzioni .....	pag. n. 57

#### CAPO XIII – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.....

Articolo 100 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	pag. n. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------

#### CAPO XIV – LE ALBERATURE STRADALI.....

Articolo 101 - Il taglio delle alberature stradali Sanzioni .....	pag. n. 59
-------------------------------------------------------------------	------------

#### CAPO XV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....

Articolo 102 - Le esenzioni dal Canone .....	pag. n. 60
Articolo 103 - Le esclusioni dal Canone .....	pag. n. 60
Articolo 104 - Norme transitorie .....	pag. n. 61
Articolo 105 - Norma finale .....	pag. n. 61
Articolo 106 - Entrata in vigore e abrogazione dei regolamenti precedenti .....	pag. n. 61

## **TITOLO 1**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **Articolo 1**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 847)

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (commi 816-847) istituisce il Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 con limite all'incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato. La stessa abroga i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993; gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 .

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto e campo di applicazione del Regolamento**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (commi 818 - 821 - 837)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, nulla osta o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. Nelle aree della Città metropolitana di Venezia, non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicchè il Canone è dovuto solo all'ente Comune;
3. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992 nonché delle interpretazioni delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### **Articolo 3**

##### **Presupposto del canone**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (commi 819 - 820)

Il presupposto del canone è:

- a. l'occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Venezia e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti , su beni privati laddove siano visibili da luogo

- pubblico o aperto al pubblico del territorio metropolitano , ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- c. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

#### **Articolo 4**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **TITOLO 2**

### **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

#### ***Norme comuni a tutte le forme di pubblicità***

#### **Articolo 5**

##### **Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio metropolitano, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Articolo 6**

##### **Soggetto passivo**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 823)

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio (soggetto pubblicizzato).
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Articolo 7**

##### **Modalità di applicazione del canone**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 825)

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.
2. Non sono soggette a canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Le superfici superiori a trecento centimetri quadrati, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari, le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie minima di 1 mq, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.



## Articolo 8

### Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 826 – 827 - 828)

1. Il canone si applica sulla base della *tariffa standard annua* e della *tariffa standard giornaliera* di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, lo stesso va moltiplicato per il coefficiente **VEA (valore economico dell'area)**.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. classificazione delle strade e la categoria per flusso di traffico;
  - b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dall'Ente per la manutenzione e salvaguardia dell'area stessa;
3. Le tariffe e i coefficienti sono approvati con decreto dal Sindaco Metropolitano.

## Articolo 9

### Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sia permanente che temporaneo deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico in un'unica soluzione.
2. Con decreto del Sindaco Metropolitano i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

## Articolo 10

### Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo, (*colui il quale è tenuto al versamento del canone*), può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, **entro il termine di 180 giorni** dalla data in cui è stato effettuato il pagamento. La città metropolitana di Venezia provvede al rimborso entro l'annualità in corso.

## Articolo 11

### Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la **sanzione del 30%** del canone dovuto.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta, si applicano gli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, la Città metropolitana di Venezia può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione

delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore, nonché il canone dovuto e accertato fino al massimo consentito dalla legge.

## **Articolo 12**

### **Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità **effettuata da aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime nel territorio metropolitano, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata **del 20%**.
2. Per la pubblicità effettuata lungo le strade di proprietà della Città metropolitana di Venezia **mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari**, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata **del 20%**.
3. Per la **pubblicità con sorgenti luminose**, insegne d'esercizio, cartelli pubblicitari e altri mezzi Pubblicitari luminosi installati fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, dovranno rispettare quanto previsto dal Codice della Strada, nonché le particolari norme stabilite dalla vigente legge della Regione Veneto relativamente all'inquinamento luminoso per tali sorgenti luminose è prevista una maggiorazione **del 20%** sul canone previsto.

## **Articolo 13**

### **Esenzioni**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 833)

#### **Sono esenti dal canone:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- e) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, dimostrato attraverso loro statuto;

- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- g) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti;
  1. **fino a 2 metri quadrati** per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  2. **fino a 4 metri quadrati** per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  3. **fino a 6 metri quadrati** per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- h) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- l) mezzi pubblicitari installati e la pubblicità effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, patriottiche, culturali, religiose e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo ne prevede l'esenzione dal canone;
- m) i mezzi pubblicitari installati e la pubblicità effettuate in occasione dei spettacoli viaggianti.

#### **Articolo 14**

#### **Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari quelli così definiti dall'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e in modo puntuale dall' art. 47 del D.P.R.16 dicembre 1992, (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada), sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre lungo le strade o in vista di esse nel territorio della Città metropolitana di Venezia, sono disciplinate dal presente regolamento che prevede la possibilità di installare gli impianti su tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia con riguardo, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

**Articolo 15**  
**Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari**  
**(Art. 23 CdS – Art. 47 Reg. CdS 495/92)**

E' da considerare **“insegna d’esercizio”** la scritta in caratteri alfanumerici eventualmente completata da simboli o da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta

1. Si definisce **“preinsegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. E' da qualificare **“sorgente luminosa”** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce **“cartello”** quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera **“manifesto”** l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si considera **“striscione”** l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o anche finalizzati alla pubblicizzazione di prodotti, case produttrici, campagne promozionali, ecc.. Può essere luminoso per luce indiretta solo se posto all’interno dei Centri Abitati.
6. Si considera **“locandina, stendardo”** l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli oltre che per lancio di iniziative commerciali. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido, purchè venga garantita la stabilità attraverso la verifica della natura del terreno e della spinta del vento. Possono essere luminosi per luce indiretta.
7. E' da considerare **“segno orizzontale reclamistico”** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si considera **“impianto pubblicitario di servizio”** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (*fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili*) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. E' da qualificare **“impianto di pubblicità o propaganda”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Nel termine generico **“altri mezzi pubblicitari”** si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura esse siano. Fra essi sono annoverate in particolare le **preinsegne**, che sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, dove si esercita una determinata attività, installate in modo da facilitarne il reperimento e situate nel raggio di 5 Km. dalla medesima. Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Si precisa che per le Autorizzazioni o Nulla Osta Tecnico di **“altri mezzi pubblicitari”** rilasciate per mezzi adibiti ad arredo urbano, ed a servizio pubblico quali : transenne – orologi – pensiline – cestini porta rifiuti – bacheche, nonché per le vetrofonie ed i messaggi posti in vista delle strade provinciali su immobili e aree private (esempio: Vendesi terreno/Immobile, Telefonare al N.....), le tende e capottine parasole fisse o avvolgibili, pompeiane, riportanti messaggi pubblicitari **fino ad un massimo di 300 centimetri quadrati non sono soggetti al pagamento del canone.**

Per i denominati **“piani d'affissioni”** (richiesti da Enti e/o privati) ad uso commerciale, i richiedenti degli atti autorizzatori dovranno attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento e saranno soggetti al pagamento dei corrispettivi (oneri e canoni).

Mentre non saranno soggetti al pagamento dei corrispettivi (oneri e canoni) i **“piani d'affissione”** ha esclusivo uso di messaggi istituzionali richiesti dagli Enti pubblici.

E' da qualificare **“Pubblicità”** anche quella effettuata con veicoli o rimorchi sui mezzi pubblici o privati con scritte e marchi aderenti agli stessi per mezzo di pannelli, dipinture o altro.

## Articolo 16

### Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

(Art. 23 CdS – Artt. 48 e 49 Reg. CdS 495/92)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie dei **6 m<sup>2</sup>** ad eccezione delle **“insegne di esercizio”** in aderenza dei fabbricati che possono raggiungere i venti metri quadrati. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. Fino al limite di 50 mq.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento (*a tale scopo si dovrà allegare alla richiesta, relazione di calcolo sottoscritta da un tecnico professionista abilitato*), saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dal centro abitato deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, art. 49 comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
7. I Segni orizzontali reclamistici , ove consentiti ai sensi dell'art. 51 comma 9 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
8. L'installazione di mezzi pubblicitari sarà subordinata ad una verifica dell'eventuale pregiudizio della sicurezza stradale e incolumità pubblica.

#### **Articolo 17**

#### **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

**(Art. 23 CdS – Art. 50 Reg. CdS 495/92)**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono rispettare quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Gli impianti luminosi, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, dovranno rispettare le particolari norme stabilite dalla vigente legge della Regione Veneto relativamente all'inquinamento luminoso.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e nelle sedi della Croce Rossa Italiana.
4. La sola croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie (quale "**insegna d'esercizio**") e le sedi della associazione Croce Verde, qualora la stessa contenga altre dizioni luminose (*esempio:erboristeria, prodotti omeopatici o altro*) sono da considerarsi "**insegne pubblicitarie**", soggette al pagamento del canone.
5. I mezzi pubblicitari attraverso pannelli "**a messaggio variabile**", la cui dimensione massima non potrà superare i **6 metri quadrati**, sono autorizzabili alle stesse condizioni delle altre insegne fisse. Gli stessi dovranno prevedere una percentuale pari al **20% dello schermo** dedicato a messaggi istituzionali della Città metropolitana o altra istituzione da questa indicata, ovvero il 100% dello schermo per una durata di 5 secondi con frequenza ogni 10 secondi.

**Articolo 18**  
**Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza**  
**(Art. 51 Reg. CdS 495/92)**

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
  - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
  - f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
  - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del C.d.S.;
  - h) 250 m. prima delle intersezioni;
  - i) 100 m. dopo le intersezioni;
  - j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi; i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51

D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23 comma 6 del codice della strada.

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.
4. I comuni hanno facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 m.  
Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.  
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento :
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, a fabbricati o comunque fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a 3 mt dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. **Il pannello pubblicitario parallelo dovrà essere montato su 2 pali in posizione simmetrica ed equidistante dal margine della carreggiata.**

## Articolo 19

### Stazioni di rifornimento carburante (Art. 23 CdS – Art. 52 Reg. CdS 495/92)

1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal regolamento comunale.
3. All'interno della stazione di servizio è ammessa (previa Autorizzazione se F.C.A e/o NOT se C.A.) la cartellonistica pubblicitaria.



**Articolo 20**  
**Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi**  
**(Art. 23 CdS – Art. 57 Reg. CdS 495/92)**

1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade Provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia non è soggetta ad autorizzazione da parte di questo Ente.
2. A detti mezzi (*con pubblicità superiore a 1 mq*) è fatto assoluto divieto di stazionamento su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze.  
Il veicolo o rimorchio che non osserva il divieto di cui al comma 2 verrà considerato a tutti gli effetti un impianto pubblicitario abusivo.
3. Qualora i suddetti mezzi volessero stazionare su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, dovranno richiedere apposita autorizzazione a questo Ente e saranno considerati alla stregua di cartelli pubblicitari.

## CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

### Articolo 21

#### Autorizzazioni/nulla Osta Tecnico – Procedure per il rilascio (Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)

Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (CMVE), anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Il soggetto finale interessato al rilascio dell'autorizzazione può presentare domanda a mezzo SUAP – SUEP, a mezzo PEC, il privato cittadino eventualmente a mezzo Raccomandata A.R. la relativa domanda dovrà essere redatta in bollo con gli allegati previsti.

1. La Città metropolitana di Venezia entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, in caso di diniego, questo verrà motivato.
2. L'Autorizzazione o Nulla Osta Tecnico verrà spedito al richiedente e al Comune territorialmente competente a mezzo PEC o in assenza di tale strumento a mezzo di raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Città metropolitana di Venezia, il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ri-inizia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
4. Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro i successivi 60 gg l'istanza si intende rinunciata e verrà archiviata d'ufficio.
5. Il Responsabile del Procedimento, una volta accertata la regolarità della domanda nonché le opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, rilascia l'autorizzazione con specifico atto contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, secondo i termini di cui al punto 1.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al 1° comma del presente articolo. **La validità si intende fino al 31 Dicembre del terzo anno** computando l'anno di autorizzazione.
7. Fuori dei centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno 3 mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda (in bollo) comprensivo del versamento, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, alla Città metropolitana di Venezia, la quale sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà rilasciata.

**Articolo 22**  
**Presentazione della richiesta alla Città metropolitana di Venezia**  
**(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)**

La domanda di Autorizzazione e/o di Nulla Osta Tecnico, va presentata alla Città metropolitana di Venezia e compilata secondo le modalità previste nei modelli dedicati presenti nel sito istituzionale dell'Ente.

Sono esonerate dal pagamento degli oneri istruttoria e canone i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, la Regione, le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui statuto preveda che operino “*senza scopo di lucro*”, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Città metropolitana di Venezia interviene con il patrocinio o con il contributo.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e per un solo mezzo pubblicitario, a meno che gli impianti non vengano installati nello stesso mappale.

**Articolo 23**  
**Rilascio Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico**  
**(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)**

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente sia stato più volte assoggettato a sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 23 del C.d.S. a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Città metropolitana di Venezia e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazioni scritte, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto (entro il termine di 60 gg.), la domanda presentata si intende rinunciata e verrà archiviata d'ufficio.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici.

**Articolo 24**  
**Termine e validità dell'Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico**  
**(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)**

1.L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha scadenza il 31 dicembre del terzo anno.

I Nulla Osta hanno validità legata a quella dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente. Qualora il Comune non rilasci nessun provvedimento o autorizzazione il richiedente dovrà comunicarlo alla Città metropolitana e il nulla osta avrà validità triennale. I Nulla osta decadono se **entro 6 mesi** dal loro rilascio, oppure se non viene depositata istanza per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per le insegne d'esercizio è rilasciata a tempo indeterminato.

**Articolo 25**  
**Rinnovo dell'Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico**  
**(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)**

1. Nel caso in cui non si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata da una copia dell'autorizzazione da rinnovare e dalla auto-dichiarazione autenticata che attesti se l'impianto oggetto di rinnovo :

- **. corrisponde** all'impianto già autorizzato;
- **. non corrisponde** all'impianto già autorizzato e si allega bozzetto di cambio immagine

Per gli aspetti di dettaglio relativi ad autorizzazioni (FCA) o nulla osta tecnici (CA), si rinvia ai modelli dedicati presenti nel sito istituzionale dell'Ente.

**Articolo 26**  
**Obblighi del titolare dell'Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico**  
**(Art. 23 CdS – Art. 54 e Art. 55 Reg. CdS 495/92)**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o suo delegato di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) in caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere, la Città metropolitana di Venezia può, previo diffida, revocare l'autorizzazione o nulla osta, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Città metropolitana di Venezia al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) procedere alla rimozione del cartello o del mezzo pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- f) fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, i seguenti dati:

- **.. Amministrazione rilasciante;**
- **.. Soggetto titolare;**
- **.. Numero dell'autorizzazione;**
- **.. Progressiva km del punto di installazione;**
- **.. Data di scadenza;**

2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

5.E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

6.La Città metropolitana di Venezia rilascerà una etichetta cartacea adesiva dotata di **“microchip”**, (si precisa che lo stesso non sostituisce quanto previsto dall'art. 26 lettera f), che andrà fissata sul mezzo pubblicitario, lato strada bordo inferiore a cura della ditta, in concomitanza alla posa in opera del mezzo stesso. L'etichetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo o variazione dei dati. Il metodo adottato **“tracciatura elettronica dei mezzi pubblicitari”** permette di ottimizzare la gestione dei cartelli attraverso procedure semplificate da lettura dei codici e ad un costante aggiornamento del censimento nel territorio.

#### **Articolo 27**

#### **Decadenza dell'Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico**

**(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)**

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione :

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b)l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato all'attività a cui si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle prescrizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro **120 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione non è previsto rimborso alcuno.

#### **Articolo 28**

#### **Volturazione dell'Autorizzazione/Nulla Osta Tecnico**

**(Art. 23 CdS)**

Per ottenere la volturazione dell'atto autorizzativo o del nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada è necessario presentare la richiesta documentazione compilata con le modalità previste nei modelli dedicati presenti nel sito dell'Ente.

#### **Articolo 29**

#### **Variazione messaggio pubblicitario per Autorizzazioni e Nulla Osta Tecnico**

**(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. CdS 495/92)**

Per ottenere l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato, è necessario presentare la documentazione compilata con le modalità previste nei modelli dedicati presenti nel sito dell'Ente.

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita.

2. Non sono consentite variazioni del messaggio pubblicitario prima che siano decorsi almeno **tre mesi** dalla data di rilascio della precedente autorizzazione, a meno che in sede di presentazione della domanda non si allega una programmazione trimestrale.
  
3. E' consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (esempio: **"SPAZIO LIBERO"** oppure **"PER QUESTA PUBBLICITA TELEFONARE AL ..."** o **"ALTRE FORME/DIZIONI"** previo autorizzazione e pagamento dei relativi corrispettivi.

## **CAPO IV - VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE**

### **Articolo 30**

#### **Vigilanza**

**(Art. 23 CdS – Art. 56 Reg. CdS 495/92)**

1. La Vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni è effettuata dal personale dell'Ente avente i requisiti richiesti dall'art. 23 del Regolamento 495/92 e dall'art. 12 comma 3 del C.d.S.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m. e i.
3. Il Dirigente del Servizio o suo delegato emette ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 31**

#### **Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada**

**(Art. 23 CdS )**

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a cura e spesa dell'autore, ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del C.d.S.
2. Devono essere rimossi:
  - .I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici installati abusivamente;
  - .I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici la cui autorizzazione è decaduta;
  - .I mezzi pubblicitari e propagandistici aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate.

Segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine, e stendardi, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicitaria.

3. Il trasgressore o il titolare dell'autorizzazione decaduta deve provvedere alla rimozione degli impianti di cui al comma 2 ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio entro 15 giorni con spese a carico del trasgressore. Qualora la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, il verbale verrà notificato anche al proprietario del fondo e verrà assegnato un termine di 15 giorni per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 32**

#### **Sanzione accessoria - Rimozione di mezzi pubblicitari**

**(Art. 56 Reg. CdS 495/92)**

1. Alla violazione delle norme che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ne consegue la rimozione del mezzo pubblicitario collocato abusivamente.
2. La rimozione dell'impianto verrà stabilita con ordinanza del Dirigente del Servizio o suo delegato.

3. Nell'ordinanza, di cui al precedente comma, verrà indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i **30 giorni** dalla data della notifica.

Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio entro 15 giorni alla rimozione, e le relative spese sono a carico dell'interessato.

### **Articolo 33** **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Ente proprietario della Strada prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto a nessun rimborso.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino dello stato dei luoghi alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione emessa dall'Ente proprietario della Strada dell'impianto pubblicitario, nonché degli eventuali sostegni o supporti e ne curi il ripristino dello stato dei luoghi nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti previsti dall'art. 23, comma 11 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), compreso l'addebito delle spese sostenute dalla Città metropolitana di Venezia per il ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

### **Articolo 34** **Ripristino dello stato dei luoghi** **(Art. 21 C.d.S.)**

1. Nel caso in cui l'autorizzazione decada per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio entro 15 giorni, a spese dell'inadempiente.



## CAPO V - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

### Articolo 35

#### Preinsegne

(Art. 47 – 48 Reg. CdS 495/92)

1. Le **preinsegne** hanno la finalità di pubblicizzare e indicare la direzione della sede dove si esercita una determinata attività, per facilitarne il reperimento. Possono essere installate in un raggio di 5 km fuori dai centri abitati ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a mt. 500.
2. E' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 51, comma 2, lettere b - c - d - e - f - h – del Regolamento del Codice della Strada. Devono comunque essere rispettate le distanze di mt. 100 dai cartelli e altri mezzi pubblicitari. Possono essere installate prima dei segnali stradali alla distanza pari allo spazio di avvistamento di questi ultimi e dopo i segnali stradali a metà della predetta distanza. Le dimensioni delle preinsegne debbono essere contenute nei limiti da mt. 1,00 X 0,20 a 1,50 X 0,30.
3. Non possono essere usati per le preinsegne i colori previsti dall'art. 78 comma 2, lettera f) del Regolamento del Codice della Strada.
4. La Città metropolitana di Venezia al fine di assicurare un ordinato collocamento, potrà imporre il raggruppamento di **non più di 6 preinsegne** sul medesimo sostegno anche se già in opera a servizio di impianti esistenti.

### Articolo 36

#### Collocazione di mezzi pubblicitari con caratteristica di provvisorietà

(striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici).

(Art. 51 Reg. CdS 495/92)

1. Può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere politico, culturale, religioso e sportivo, aperte al pubblico a decorrere da 7 giorni prima dell'inizio e sino a 24 ore dopo la fine della manifestazione. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni, Province, dalle Città Metropolitane e dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, partiti politici e organizzazioni sindacali, sportive, associazioni e fondazioni culturali e pro-loco.

La domanda di cui al comma 1 deve essere compilata con le modalità previste nei modelli dedicati presenti nel sito dell'Ente.

I *“mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà e/o temporaneità”* presenti in demanio pubblico, in proprietà privata e in vista delle strade provinciali sono i seguenti:

1. **Pubblicità Temporanea:** utilizzabile **max 120 giorni/annui** nella stessa posizione **per 4 volte/anno**, sia all'interno del centro abitato (CA), che all'esterno della delimitazione del centro abitato (FCA);

2. **Pubblicità Temporanea Stagionale:** utilizzabile per il solo periodo **dal 01 maggio al 30 settembre** non frazionabile, sia all'interno del centro abitato (CA), che all'esterno della delimitazione del centro abitato (FCA);
3. **Cavalletti Temporanei:** collocati in demanio pubblico, in proprietà privata e in vista delle strade provinciali, che potranno essere autorizzati al titolare o rappresentante legale dell'attività commerciale per il periodo di apertura e chiusura (*esempio: 8.00 - 20.00*). Dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale il cavalletto temporaneo dovrà rientrare nei locali.

### **Articolo 37**

#### **Zone vincolate – Divieto di installazione mezzi pubblicitari**

**(Art. 23 C.d.S.)**

**Vincolo storico o artistico** . Ai sensi ai sensi del “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., qualora non sussista idoneo parere favorevole da parte della Soprintendenza, sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela, è vietata la posa dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico.

**Vincolo per beni paesaggistici e ambientali.** Ai sensi ai sensi del “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., è vietata la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali individuati dal Testo Unico stesso, se non previo parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Sono esclusi dal divieto, la segnaletica stradale, gli impianti pubblicitari ricadenti all'interno delle aree di servizio che potranno esporre solo insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà e/o temporaneità.

## CAPO VI - NULLA OSTA TECNICI

### Articolo 38 Nulla Osta tecnici (Art. 23 C.d.S.)

L'installazione dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, definiti ai sensi art. 4 del C.d.S., lungo le strade provinciali o in vista di esse è autorizzata dal Comune, previo Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla Città metropolitana di Venezia.

I Comuni hanno la facoltà di concedere una deroga alle distanze minime di cui all'articolo 51 del DPR 16 dicembre 1992 N° 495, con le modalità previste dall'art. 23 comma 6 del D. Lgs 30.04.1992 N° 285.

### Articolo 39 Obblighi del titolare dell'autorizzazione (Art. 23 C.d.S. – Art. 54 Reg. 495/92)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Città metropolitana di Venezia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta tecnico od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/nulla osta o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
  - e) Comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Venezia ogni variazione di residenza o domicilio, e-mail, PEC e recapito telefonico
2. Tutti i mezzi pubblicitari fuori del centro abitato devono essere installati entro il termine decadenziale di **120 giorni** successivi al ricevimento dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Città metropolitana di Venezia.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### *Articolo 40*

#### *Segnali turistici e di territorio*

*(Art. 39 C.d.S. – Art. 134 Reg. CdS 495/92)*

1. Possono essere inseriti nei segnali di cui gli artt. 127–128–130-131 del Regolamento del Codice della Strada i seguenti cartelli di indicazione :
  - a. Turistiche;
  - b. Industriali, artigianali, commerciali;
  - c. Alberghiere;
  - d. Territoriali;
  - e. Di luoghi di pubblico interesse.
2. I Simboli relativi alle indicazioni di cui al comma 1, sono rappresentati dalla figure da II.100 a II.231 del Regolamento C.d.S.
3. I segnali di indicazione di cui al comma 1, possono essere installati in posizione autonoma e singola come segnali di direzione e localizzazione, non devono in alcun modo interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali verticali. Se impiegati, devono essere installati unicamente nelle strade che conducono al luogo segnalato, salvo i casi di impossibilità ed a non oltre 10 Km. di distanza dal luogo segnalato.
4. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'Ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
5. I segnali di indicazione turistici e territoriali sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di colore bianco. Sono impiegati per indicare località e luoghi di interesse storico, artistico, culturale, turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping. Sono impiegati in località urbane ed extraurbane. Qualora il soggetto interessato all'installazione di un segnale indicante **“Camping”** richieda che venga inserita la denominazione per favorire l'efficacia del reperimento, potrà essere autorizzato previo versamento del canone.
6. I segnali di indicazione, industriali, artigianali e commerciali sono a fondo nero opaco con scritte di colore giallo. Sono impiegati qualora per configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'installazione di un impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività produttive nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. Ove non esiste una zona di attività concentrata, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. Potrà essere inserita anche la denominazione della stessa previo pagamento del canone.
7. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Il segnale di direzione con indicazione di *“zona industriale, zona artigianale, zona commerciale”* (Fig. II.296 del Regolamento C.d.S.), col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione e combinato, ove necessario, col *“gruppo segnaletico unitario”* ivi esistente.
8. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti

particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla “**zona industriale**” o “**zona artigianale**” o “**zona commerciale**” in genere (*Fig. II.297 del Regolamento C.d.S.*).

9. Le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di rendere visivamente più agevole la percezione.
10. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell’Ente proprietario della strada, sia utile segnalare l’avvio ai vari alberghi. L’installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
11. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  - a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (*Fig. II.298 del Regolamento C.d.S.*);
  - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (*Fig. II.299 del Regolamento C.d.S.*);
  - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l’utente sull’itinerario di destinazione (*Fig. II.300 e II.301 del Regolamento C.d.S.*).
12. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come semplificati dalla figura di cui alla Fig. II 301 del Regolamento C.d.S. e devono far parte di un unico impianto con un massimo di 6 frecce.
13. Per l’installazione di impianti di cui al presente articolo da ubicarsi all’interno dei centri abitati lungo le strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia dovranno presentare richiesta di autorizzazione al Comune territorialmente competente previo richiesta del nulla osta tecnico all’ente proprietario della strada art. 26 comma 3 e art. 37 comma 1 del C.d.S.
14. Qualora il soggetto interessato all’installazione diverso da Enti pubblici ecc. richieda che venga inserita la denominazione degli “**Alberghi**” e “**Hotel**” per favorire l’efficacia del reperimento, potrà essere autorizzato previo versamento del canone.

#### **Articolo 41**

##### **Segnali che forniscono indicazione di servizi utili**

**(Art. 39 C.d.S. – Art. 136 Reg. CdS 495/92)**

I segnali che forniscono indicazione di servizi utili possono essere collocati unicamente in posizioni isolate all’esterno dei centri abitati, in prossimità del servizio segnalato.

#### **Articolo 42**

##### **Oneri e corrispettivo**

**(Art. 228 C.d.S. – Art. 405 Reg. CdS 495/92)**

L’importo degli oneri di istruttoria dovuti per le operazioni tecnico – amministrative e sopralluoghi, nonché per sopralluoghi congiunti, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell’autorizzazione e nulla osta ai sensi dell’ art. 228 C.d.S e dall’ art. 405, comma 2 D.P.R. 495/1992, e quant’altro dovuto sono stabiliti, con apposito provvedimento.

### **Articolo 43**

#### **Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. La Città metropolitana di Venezia, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il mezzo pubblicitario.

### **Articolo 44**

#### **Oneri di rimozione** **(Art. 211 C.d.S.)**

1. Gli Enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione, autorizzazione o nulla osta o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o del nulla osta ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Ove il trasgressore non effettui la rimozione cui è obbligato nei termini previsti nell'atto di diffida, provvede l'Ente d'ufficio addebitando al trasgressore le relative spese quantificate sulla base degli elenchi prezzi della Regione Veneto oltre alle spese di deposito nei magazzini provinciali pari a **€. 40,00 al mq.** per ogni giorno di deposito con un minimo di **€. 50,00 al giorno.**
4. Il proprietario del cartello potrà procedere entro 30 gg. al ritiro dello stesso dopo aver presentato la ricevuta del versamento di cui al comma precedente. Decorso tale termine e comunque non oltre i successivi 15 giorni l'impianto verrà smaltito quale rifiuto e le relative spese verranno addebitate al proprietario.

### **Articolo 45**

#### **Norme transitorie**

1. I cartelli installati in assenza di autorizzazione sono assoggettati alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 e dovranno essere rimossi a cura e spese della Ditta installatrice, o in sua assenza dalla Ditta pubblicizzata; qualora la ditta non rimuova il mezzo pubblicitario provvederà la Città metropolitana di Venezia con le modalità previste dall'art 44 del presente Regolamento.

2. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni del medesimo, possono essere mantenuti fino alla scadenza dell'autorizzazione.
3. I cartelli o i mezzi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo devono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento o rimossi entro giorni 15 dalla scadenza triennale dell'autorizzazione a cura e spese del titolare della medesima, in caso contrario provvederà la Città metropolitana di Venezia entro 15 giorni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 44 del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R 16.12.1992, n. 495) nonché alle successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO 3**  
**CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

**CAPO VIII – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Articolo 46**

**Disposizioni generali**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 821)

1. Il presente Capo disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo, sottosuolo di proprietà della Città metropolitana di Venezia e l'applicazione del relativo Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nonché i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Venezia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta lungo i tratti di strada della Città metropolitana di Venezia per le occupazioni medesime. Lo stesso disciplina la classificazione e la categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Disciplina, altresì, il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, nulla osta lungo tratti di strada provinciale ai sensi del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, loro successive modifiche.
3. Disciplina inoltre, il rilascio dei provvedimenti per la costruzione di passi carrabili di ogni tipologia e recinzioni e delle concessioni, autorizzazioni, nulla osta per la realizzazione di condotte e canalizzazioni.

**Articolo 47**

**Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. Sono soggette al Canone, ai sensi all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 63 D.Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997, tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Venezia.
2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico gestito in regime di concessione amministrativa.
3. Sono altresì soggette al Canone le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.



4. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è assoggettabile al Canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

#### **Articolo 48** **Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi **durata uguale o superiore all'anno**, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) **sono temporanee** le occupazioni, anche se continuative, **di durata inferiore all'anno**.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione, autorizzazione o nulla osta rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

#### **Articolo 49** **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione, autorizzazione o nulla osta sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) ..difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta;
  - b) .che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, autorizzazione o nulla osta ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione, autorizzazione o nulla osta medesimo.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'agente accertatore, rileva la violazione, con apposito verbale di contestazione. L'ente a mezzo atto di diffida dispone la rimozione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi e assegna agli occupanti di fatto un termine pari a **15 giorni** per provvedervi, trascorso tale termine , si procederà d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

#### **Articolo 50** **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio metropolitano spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, autorizzazione o nulla osta.
2. La domanda di concessione per **occupazioni permanenti** deve essere inoltrata almeno 55 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per **occupazioni temporanee** deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La Città metropolitana di Venezia ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi siano dimostrate necessità di reale urgenza.
5. La domanda di concessione, autorizzazione o nulla osta, va redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale( numero ATECO), le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, nonché numero 2 foto per senso di direzione di marcia;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, includendo i seguenti dati: Comune, Via, SP, foglio, mappale, chilometrica e coordinate geografiche del punto/più punti di occupazione WGS 84: latitudine – longitudine, in gradi decimali, i dati richiesti dovranno essere consegnati all'Ente secondo le modalità utili a popolare il costruendo catasto strade;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda (protocollo), salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di reale emergenza. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta occupazione al competente ufficio Concessioni, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. La concessione, autorizzazione o nulla osta può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale o non rispetti le norme del Codice.

## **Articolo 51**

### **Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di Concessione o Autorizzazione/Nulla Osta**

1. Il funzionario responsabile del procedimento provvede all'istruttoria, avvalendosi dei propri collaboratori, con le modalità di seguito indicate:
  - a) procede alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta richiesti. Qualora l'istanza sia accoglibile viene predisposto, per le sole concessioni, lo schema di disciplinare contenente le relative norme tecniche e le condizioni generali;

b) ove si tratti delle richieste di concessioni, autorizzazioni o nulla osta per posa condotte con manomissione di sede stradale e/o relative pertinenze per una lunghezza complessiva maggiore od uguale a ml. 100,00, la Città metropolitana richiede:

- ...nel caso il rapporto col concessionario o richiedente non fosse già regolato da convenzione generale e relativa polizza assicurativa o fidejussione bancaria, di una cauzione in proporzione all'entità dei lavori, tale somma verrà restituita integralmente al concessionario non prima del termine massimo di due anni dall'ultimazione dei lavori e previo benestare del responsabile dell'Ufficio Manutenzione.
- ...Tale somma viene trattenuta dall'Amministrazione, parzialmente o completamente, nel caso debba provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino ovvero le opere eseguite non dovessero risultare rispondenti alle prescrizioni. Il concessionario è tenuto a versare l'integrazione disposta dalla Città metropolitana, qualora la spesa effettiva dovesse risultare superiore a quella versata.

#### **Art. 52**

#### **Sistema informatico metropolitano**

1. L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed in generale all'applicazione del canone si effettua con il supporto del sistema gestionale informatico della Città Metropolitana di Venezia.
2. Tutte le informazioni del procedimento amministrativo sono memorizzate al fine di assicurare una gestione efficiente e per consentire controlli e verifiche sulle autocertificazioni presentate.
3. Ai sensi della Legge n° 80 del 15/03/1991, art. 6-quater, l'immissione e riproduzione di informazioni e documenti nonché l'emanazione di atti amministrativi viene effettuata mediante sistemi informatici e completata con l'indicazione della fonte, del responsabile dell'immissione e trasmissione, per consentirne il riconoscimento giuridico.

#### **Art. 53**

#### **Disciplinare tecnico**

1. Il disciplinare tecnico predisposto dall'Ufficio Concessioni dovrà contenere le prescrizioni di sicurezza, le condizioni generali di rilascio, la durata dell'occupazione, e le condizioni suppletive necessarie od opportune.

#### **Art. 54**

#### **Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta**

1. Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b) con carattere di assoluta precarietà e con conseguente facoltà dell'Amministrazione di revoca per motivi di interesse pubblico e di modifica o d'imposizione di nuove condizioni;

- c) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi autorizzati e dal loro esercizio, nonché di provvedere al ripristino del preesistente e alla costante e perfetta esecuzione e manutenzione di quanto autorizzato;
  - d) con l'obbligo del titolare di provvedere, a sua cura e spese, alle modificazioni ritenute necessarie dalla Città metropolitana;
  - e) con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di revoca della concessione o autorizzazione, secondo le modalità e nei termini assegnati. In caso di inottemperanza, la Città metropolitana provvede d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.
  - f) con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di inutilizzo del manufatto, espressamente manifestato dal titolare della concessione, autorizzazione, secondo le modalità e nei termini assegnati. In caso di inottemperanza, la Città metropolitana provvede d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.
2. Chiunque intraprende lavori, effettui occupazioni od esegua depositi di materiali lungo le strade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti ai sensi del presente Regolamento, deve conservare, nel luogo dei lavori o delle occupazioni, il relativo provvedimento o copia conforme, che è tenuto ad esibire a richiesta del personale abilitato ai controlli.

## **Articolo 55**

### **Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare lo stato dei luoghi, al termine della concessione, autorizzazione o nulla osta di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede la Città metropolitana di Venezia con addebito delle spese al titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, senza la prescritta volturazione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante è tenuto a presentare istanza di voltura entro 90 giorni dall'atto di successione o compravendita, oppure entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dal servizio concessioni.

## **Art. 56**

### **Durata delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di rilascio ed in relazione alla loro natura, le concessioni e le autorizzazioni possono avere durata massima di **anni 29** e sono rinnovabili alla scadenza su istanza del concessionario.
2. Le occupazioni con balconi, verande e simili, infissi di carattere stabile, hanno durata indeterminata.
3. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in rapporto alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Trascorso il termine e qualora il titolare del provvedimento non abbia richiesto il rinnovo, la validità del medesimo scade di diritto.
5. Per le occupazioni che si protraggono di fatto, senza richiesta di proroga, oltre il termine previsto dall'atto di concessione, di autorizzazione o nulla osta, si applicano le tariffe previste per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, e si avviano d'ufficio le procedure amministrative per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi del Codice della Strada.

## **Articolo 57**

### **Titolarietà della concessione, autorizzazione o nulla osta**

La concessione, autorizzazione o nulla osta è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta di voltura alla Città metropolitana di Venezia, la quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, autorizzazione o nulla osta, con conseguente pagamento del canone.

## **Art. 58**

### **Rinnovi**

1. Il titolare, che intenda rinnovare la concessione o autorizzazione, deve inoltrare all'Ufficio Concessioni della Città metropolitana di Venezia apposita domanda almeno **20 giorni** precedenti la data della scadenza.
2. Le norme previste per il rilascio di nuove concessioni, autorizzazioni e nulla osta, disciplinano anche il procedimento per l'accoglimento della richiesta di rinnovo, peraltro, non occorrerà alcuna documentazione tecnica, se il titolare dichiarerà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, che la situazione delle opere non ha subito variazioni.

**Art. 59**  
**Volturazioni**

1. Si precisa che qualsiasi passaggio di proprietà ad altre ditte dovrà essere comunicato all'ufficio Concessioni ed all'Ufficio Tributi **entro 15 giorni** dalla stipula del relativo contratto alla Città metropolitana di Venezia per la voltura dell'autorizzazione al subentrante, rimangono a carico dell'attuale concessionario in caso di inadempimento tutti gli obblighi e le responsabilità assunte nei riguardi dell'Amministrazione.
2. Il soggetto subentrante è tenuto a presentare istanza di voltura **entro 90 giorni** dall'atto di successione o compravendita oppure dalla comunicazione ricevuta dall'ufficio Concessioni ed dall'Ufficio Tributi, prevista al comma precedente.
3. Cedente e nuovo cessionario restano solidamente responsabili del pagamento del canone e delle sanzioni comprese quelle per occupazione e/o cessione abusiva, fin tanto che la situazione non venga regolarizzata.
4. Se il trasferimento della proprietà avviene con atto tra vivi, il precedente titolare ha l'obbligo di controfirmare la denuncia, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione.

**Art. 60**  
**Modifica, sospensione o revoca della concessione, autorizzazione o nulla osta**

1. Il competente ufficio può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.  
La revoca per ragioni di pubblico interesse, non comporta la restituzione del canone pagato.

**Articolo 61**  
**Decadenza ed estinzione della concessione, autorizzazione o nulla osta**

1. Sono causa di **decadenza** della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta:
  - a) il mancato versamento nei termini previsti del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la mancata Volturazione;
  - d) le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - e) la cessazione dell'appartenenza della strada alla rete viaria della Città metropolitana;
  - f) l'accertata impossibilità di coesistenza tra più concessioni;
  - g) l'inosservanza delle norme legislative vigenti, del presente Regolamento o delle condizioni previste dal disciplinare tecnico;
  - h) la morosità nel pagamento del relativo canone.

La **decadenza** di cui al comma 1 non comporta restituzione del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

2. Sono causa di **estinzione** della concessione, autorizzazione o nulla osta :
  - i) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - j) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

#### **Art. 62** **Rinuncia**

1. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, concessione o nulla osta può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, mediante comunicazione scritta alla Città metropolitana di Venezia.
2. La Città metropolitana prende atto della rinuncia e avvia l'accertamento sull'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le spese per il ripristino dello stato dei luoghi sono a completo carico del richiedente.
4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione.

#### **Art. 63** **Riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate saranno effettuate in prima istanza in forma bonaria, qualora l'esito risultasse negativo, si procederà nei modi previsti dal presente regolamento, fino all'avvio del procedimento della riscossione coattiva, mediante l'emissione di apposito ruolo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dalla Città metropolitana di Venezia per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Art. 64** **Rimborsi**

1. L'istanza di rimborso per le somme versate e non dovute deve essere presentata **entro il termine di 180 giorni** dalla data di pagamento.
2. La Città metropolitana provvede al rimborso del canone, se **dovuto, entro l'anno in corso**.
3. Sulle somme restituite non vengono calcolati gli interessi legali
4. **Non può essere richiesta la restituzione delle somme pagate a titolo di rimborso spese di sopralluogo ed istruttoria (oneri d'istruttoria).**

## **Art. 65** **Ricorsi**

1. Può essere proposto ricorso, presso i competenti organi, avverso i seguenti atti:
  - a) avviso di accertamento;
  - b) provvedimento che irroga le sanzioni;
  - c) ruolo e cartella di pagamento;
  - d) avviso di mora;
  - e) rifiuto espresso o tacito della restituzione di canoni, sanzioni pecuniarie ed interessi o accessori non dovuti;
  - f) diniego e revoca;
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
3. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
4. Gli atti sopra elencati devono contenere l'indicazione del termine di sessanta giorni entro il quale può essere proposto il ricorso.

## **Art. 66** **Sanzioni**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione del canone si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento e quelle previste da Codice della Strada.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica **una sanzione amministrativa pari al 100%** dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una **sanzione amministrativa pari al 20%** dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.
4. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le sanzioni amministrative sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
5. Qualora il ritardo superi i sei mesi, sulle somme dovute a titolo di canone e sanzione si applicano gli interessi moratori per ogni semestre compiuto.
6. Per le violazioni di cui ai punti precedenti, l'Ufficio tributi provvederà al recupero bonario.

Qualora il procedimento di recupero bonario avviato d'ufficio, risulti infruttuoso/impraticabile, solo successivamente si avvierà il recupero coattivo a mezzo emissione del ruolo (cartella esattoriale) sarà eseguito dal Concessionario della Riscossione.



**Art. 67**  
**Prescrizione**

Il diritto dell'Ente al recupero del canone evaso e delle somme dovute per sanzioni, penalità, interessi di mora ed indennità si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere. Si applica l'art 2948 del Codice Civile.

**Articolo 68**  
**Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La *tariffa standard annua* e la *tariffa standard giornaliera* in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade e la categoria per flusso di traffico;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dalla Città metropolitana per la manutenzione e la salvaguardia dell'area stessa;
3. Le tariffe e i coefficienti sono approvati con decreto dal Sindaco Metropolitano.
4. Il Canone è soggetto alla **rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT** dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

**Articolo 69**  
**Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nel decreto di approvazione delle tariffe, a mq/giorno o a mq/ora. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - ... **dalle ore 7 alle ore 20**;
  - ... **dalle ore 20 alle ore 7, con aumento della tariffa standard del 25%**.

**Articolo 70**  
**Modalità di applicazione del canone alle occupazioni**

1. Per le occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Venezia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il canone è determinato, in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio metropolitano in cui è effettuata l'occupazione;

2. . Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
3. . Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
4. . Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa standard viene ridotta secondo quanto previsto dal Decreto del Sindaco Metropolitan.
5. . Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. . Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. . Per le **occupazioni permanenti** del territorio della Città metropolitana di Venezia, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria e precisamente: di **euro 1,5 - per utenze servite in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e euro 1 - per utenze servite in comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti**. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto alla Città metropolitana di Venezia non può essere inferiore a **euro 800**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio della Città metropolitana di Venezia, **il canone è determinato nella misura del 20%** dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,5 per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
8. . Il versamento del canone è effettuato, direttamente all' Ente, contestualmente al rilascio della concessione, autorizzazione o del nulla osta relativo all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 22. La richiesta di rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

## Articolo 71

### Esenzioni e riduzioni

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (commi 832 - 833)

#### 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a persone diversamente abili;
  - g) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dalla Città Metropolitana;
  - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, poste in posa dalla Città metropolitana;
  - k) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. Sono **ridotte le tariffe standard**, secondo quanto previsto dal Decreto del Sindaco Metropolitano, per le seguenti occupazioni:
- a) eccedenti ai mille metri quadrati;
  - b) per l'esercizio dell'attività edilizia;

## **Articolo 72**

### **Soggetto passivo**

1. . Il canone è dovuto dal titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. . Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 73**

### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 835)

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta il versamento del canone va effettuato nei 30 giorni successivi al ricevimento del bollettino dedicato o altro metodo di pagamento o comunicazione da parte dell'ente.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. **È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.**
5. Con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo Decreto possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## CAPO IX – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### *Art. 74*

#### *Definizione*

1. Le occupazioni di aree pubbliche sono considerate temporanee quando hanno durata inferiore all'anno.

### *Art. 75*

#### *Domanda di autorizzazione e istruttoria*

1. Alla domanda di autorizzazione o nulla osta, si applicano gli oneri d'istruttoria e relativo canone.
2. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale o non rispetti le norme del Codice.

### *Art. 76*

#### **Versamento del Canone**

1. Per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, il versamento del Canone deve essere effettuato prima della consegna dell'autorizzazione o nulla osta all'occupazione.
2. Per le occupazioni di durata inferiore a quella autorizzata non è prevista la restituzione del Canone, maggiormente pagato.

### *Art. 77*

#### *Criteria di riferimento*

1. Il Canone si applica sulla base delle seguenti modalità ed in applicazione delle tariffe stabilite dalla Città metropolitana;
2. la tariffa base per un giorno e per un mq di superficie d'occupazione è pari ad un cinquantesimo della tariffa annua prevista per le occupazioni permanenti relative a tombamenti ed altre occupazioni;
3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale di **durata superiore ai 30 giorni il Canone è maggiorato** nelle seguenti misure percentuali:
  - a. occupazione di durata non superiore a novanta giorni: **30%**;
  - b. occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: **50%**;
  - c. occupazione di durata maggiore: **100%**.

**Art. 78**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio per fronteggiare situazioni d'emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento dell'Ente.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata e motivata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Concessioni con e-mail, PEC e presentare, nei due giorni seguenti, la domanda per ottenere il relativo provvedimento.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle reali condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il Canone per il periodo di effettiva occupazione.

**Articolo 79**  
**Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, nulla osta contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. **È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.**
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo Decreto possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 80**  
**Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate saranno effettuate in prima istanza in forma bonaria, qualora l'esito risultasse negativo, si procederà nei modi previsti dal presente regolamento, fino all'avvio del procedimento della riscossione coattiva, mediante l'emissione di apposito ruolo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dalla Città metropolitana di Venezia per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Articolo 81**

### **Sanzioni**

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 821)

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone, parzialmente o tardivamente versato.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 % ed un massimo del 200 % dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5; 21 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, La Città metropolitana di Venezia può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

## **Articolo 82**

### **Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi **non supera € 16,00**.

## TITOLO 3

### CAPO X - CONDOTTE E CANALIZZAZIONI

#### Art. 83

#### Realizzazione condotte e canalizzazioni

1. La realizzazione e posa di condotte e canalizzazioni nel corpo stradale e sue pertinenze è consentita soltanto previo rilascio di concessione, autorizzazione al di fuori del delimitazione del centro abitato e attraverso il rilascio del nulla osta all'interno della delimitazione del centro abitato.
2. La concessione od autorizzazione viene rilasciata con le modalità di seguito indicate:
  - a) dalla Città metropolitana per le opere da eseguirsi su strade di competenza della Città metropolitana al di fuori del delimitazione del centro abitato;
  - b) dal Comune nei centri abitati **con più di 10.000 abitanti**, previo rilascio di nulla osta da parte della Città metropolitana, se il tratto interessato non è ancora stato ceduto al Comune;
  - c) dai Comune nei centri abitati **con meno di 10.000 abitanti**, previo rilascio di nulla osta da parte della Città metropolitana.
3. La domanda per la realizzazione di condotte e canalizzazioni, redatta sul modello presente nel sito istituzionale, deve essere presentata alla Città metropolitana, corredata della seguente documentazione:
  - A. Ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri d'istruttoria tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Città metropolitana e dei seguenti elaborati:
  - B. Valori bollati (con le modalità descritte nel modello presente nel sito dell'ente) ;
  - C. Elaborati inviati a mezzo PEC in formato digitale del tipo PDF/A,

#### **Gli elaborati dovranno comprendere:**

- a) Estratto aggiornato di mappa del N.C.T. in scala originale della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada interessata, avente dimensioni non inferiori a ml 200 in larghezza, con evidenziazione di tutto il tratto interessato;
- b) Sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500 – 1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del manufatto oggetto della richiesta (possibilmente indicando la presenza di eventuali altri sottoservizi);
- c) Sezioni relative ai punti significativi del tracciato stradale interessato con evidenziate le condotte posate;
- d) Relazione tecnica descrittiva della natura dell'intervento, destinazione d'uso, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità della strada e sulla sicurezza, corredata da documentazione fotografica, includendo i seguenti dati: Comune, Via, SP, foglio, mappale, chilometrica e coordinate geografiche del punto/più punti di occupazione WGS 84: latitudine – longitudine, in gradi decimali, i dati richiesti dovranno essere consegnati all'Ente secondo le modalità utili a popolare il costruendo catasto strade;
- e) Planimetria in scala appropriata, con indicate le alberature (specie e posizione) presenti in entrambi i



- lati di strada lungo tutto il tratto della zona interessata; nel caso di presenza di platani deve essere indicato anche il numero identificativo riportato sulla targhetta applicata al tronco;
- f) Nulla osta/parere/concessione dell'ente preposto per le eventuali competenze idrauliche. In assenza di tale documento, l'ufficio ne richiederà una copia all'istante, interrompendo i termini per il rilascio del proprio provvedimento, ovvero subordinerà l'efficacia dello stesso al rilascio dell'atto da parte dell'ente competente;
- g) Ogni variazione sostanziale di tracciato, posa manufatto od esecuzione lavori che per motivi tecnici si dovesse ritenere necessaria durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata ed autorizzata; a conclusione degli stessi dovranno essere inoltrate le tavole "as built".
4. L'ufficio se ritenuto necessario potrà richiedere ulteriore documentazione.
5. In caso di presentazione di domanda incompleta, l'Ufficio Concessioni, richiederà le integrazioni necessarie e il procedimento rimarrà sospeso fino ad un periodo **massimo di 30 giorni**, trascorsi i quali l'istanza, verrà dichiarata improcedibile e sarà archiviata d'ufficio inviando comunicazione al richiedente.
6. I lavori dovranno essere eseguiti seguendo le prescrizioni di volta in volta stabilite nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta rilasciato dall'ufficio preposto.
7. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine indicato nella concessione, autorizzazione o nulla osta, pena la sua decadenza e l'obbligo di ripetere la domanda.
8. Il concessionario è tenuto a richiedere visita di collaudo nel periodo che va dal sesto al nono mese dall'ultimazione dei lavori.
9. A garanzia dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nella concessione od autorizzazione, nonché per eventuali danneggiamenti all'assetto stradale, **può essere richiesto un deposito cauzionale da costituirsi mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria il cui importo sarà determinato in relazione alla natura dei lavori e all'entità della probabile manomissione del corpo stradale**. Resta salva la facoltà della Città metropolitana di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni non coperti dal deposito cauzionale o il rimborso delle spese nel caso il deposito cauzionale non sia stato richiesto.
10. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo è ammessa, con aziende ed enti erogatori di servizi, la stipula di apposite convenzioni generali regolanti i rapporti con la Città metropolitana. In tal caso, in sostituzione della concessione con stipula di una convenzione per ogni intervento, può essere rilasciato un provvedimento autorizzatorio sulla base delle prescrizione previste nella convenzione generale.

**Art. 84**  
**Dismissione condotte**

Nel caso di dismissioni dal servizio di tratte di condotta di impianti inattivi se non sia espressamente e rigorosamente necessario, o previsto da normative specifiche; l'ufficio Concessioni di concerto, con l'ufficio Manutenzione e l'azienda richiedente dovranno valutare, se per sua necessità o convenienza, l'eventuale richiesta di rimozione. Qualora la decisione sia la rimozione, la società dovrà provvedere a propria cura e spese. E' fatto obbligo, in ogni caso, di eliminare eventuali condizioni di pericolo che potessero crearsi a causa delle dismissioni di impianti tecnologici.

*Qualora non si effettui la rimozione, la società dovrà pagare il costo del valore della dismissione quale ristoro all'Ente proprietario della Strada in base alla stima predisposta dalla Città metropolitana di Venezia.*

**Art. 85**  
**Durata delle concessioni e rinnovo**

1. La durata della concessione viene stabilita di volta in volta a seconda della natura delle opere e comunque non può eccedere **gli anni 29**.
2. Nel disciplinare della concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione s'intende rilasciata.
2. La concessione è rinnovabile alla scadenza previo istanza da parte del concessionario, che deve inoltrare domanda in bollo alla Città metropolitana di Venezia con le modalità descritte sul modello reperibile nel sito istituzionale, almeno nei 90 giorni precedenti alla data di scadenza.

**Art. 86**  
**Sanzioni**

1. Chiunque realizzi un'opera o un impianto o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione, autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
2. La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione e a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate.
3. Chiunque non osservi le prescrizioni stabilite nella concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.

## CAPO XI - LE RECINZIONI

### Art. 87

#### La realizzazione di recinzioni

1. Le recinzioni, costruite fuori dai centri abitati, sono soggette ad autorizzazione da parte della Città metropolitana di Venezia ed al pagamento degli oneri d'istruttoria.
2. La distanza minima dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per la realizzazione di una recinzione costituita da siepi, in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo e di altezza complessiva massima di m 1.
3. Se l'altezza è superiore al metro ovvero il cordolo è più alto di cm 30 (anche se l'altezza totale è uguale o minore di m 1), la distanza minima dal confine stradale è di m 3.

### Art. 88

#### Le autorizzazioni per la realizzazione di recinzioni

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni, redatta sul modello presente nel sito istituzionale, deve essere presentata alla Città metropolitana, corredata della seguente documentazione:
  - A. Ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri d'istruttoria, effettuato con le modalità descritte nel modello presente nel sito dell'ente;
  - B. Valori bollati (con le modalità descritte nel modello presente nel sito dell'ente);
  - C. Elaborati grafici inviati a mezzo PEC, in formato digitale del tipo PDF/A.

#### **Gli elaborati dovranno comprendere:**

- a) Estratto aggiornato di mappa del N.C.T. in scala originale della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada avente dimensioni non inferiori a ml 300 in lunghezza e ml 200 in larghezza; evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali: comune sezione - foglio - mappale/i;
- b) Sezione completa della sede stradale in scala 1:100, con indicazione della progressiva chilometrica e lato della strada (determinato con le spalle rivolte all'origine), correttamente quotata e completa di carreggiata – banchine, marciapiedi e fossi, con l'indicazione della larghezza del fondo, delle distanze del suo asse e del ciglio verso campagna dal bordo bitumato della carreggiata Sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500 – 1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del manufatto oggetto della richiesta;
- c) Breve relazione tecnica descrittiva della natura dell'intervento, destinazione d'uso, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità della strada e sulla sicurezza, corredata da documentazione fotografica.
- d) Comune, Via, SP, foglio, mappale, chilometrica e coordinate geografiche del punto/più punti di occupazione WGS 84: latitudine – longitudine, in gradi decimali, i dati richiesti dovranno essere consegnati all'Ente secondo le modalità utili a popolare il costruendo catasto strade;
- e) Rappresentazione grafica, su tavola dedicata, che evidenzia l'assenza di ostacoli alla continua e diretta

visione reciproca dei veicoli afferenti il punto di intersezione considerato, nel rispetto delle distanze di sicurezza determinate secondo il criterio dei triangoli o coni di visibilità, così come specificato alla sezione 4.6 del D.M. 19 aprile 2006 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

- f) Planimetria, in scala appropriata, con indicate le alberature (specie e posizione) presenti in entrambi i lati di strada e lungo un tratto di almeno 1 ml. sia prima che dopo il tratto della recinzione stessa.
- g) Autodichiarazione, resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la proprietà del fondo.

2. L'ufficio preposto se ritenuto necessario potrà richiedere ulteriore documentazione.

#### **Art. 89**

##### **I nulla osta per le recinzioni**

1. Le recinzioni, costruite all'interno dei centri abitati, sono soggette a nulla osta da parte della Città metropolitana di Venezia.
2. Per ottenere il nulla osta, deve essere presentata alla Città metropolitana la richiesta, redatta sul modello presente nel sito istituzionale, sottoscritta da tutti i proprietari del lotto sul quale ricadono le opere, corredata della documentazione di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 90**

##### **Durata delle autorizzazioni e dei nulla osta per le recinzioni**

1. La durata delle autorizzazioni o nulla osta per la realizzazione di recinzioni viene stabilita di volta in volta a seconda della natura e consistenza delle medesime e comunque per un periodo non **superiore ai 29 anni**.
2. Il richiedente anche in caso di diniego, non può pretendere la restituzione delle somme pagate a titolo di rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria.

#### **Art. 91**

##### **Rinnovo di autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di recinzioni**

1. La concessione è rinnovabile alla scadenza previo istanza da parte del concessionario, che deve inoltrare domanda in bollo alla Città metropolitana di Venezia con le modalità descritte sul modello reperibile nel sito istituzionale, almeno nei 90 giorni precedenti alla data di scadenza.

#### **Art. 92**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque non sia in possesso di regolare autorizzazione o nulla osta o comunque violi le prescrizioni contenute nei relativi atti è punito con la sanzione amministrativa prevista dal Codice

della Strada, nonché dell'eventuale sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

## CAPO XII - GLI ACCESSI CARRABILI

### Art. 93

#### Canoni per particolari tipologie di occupazione

Rif: Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 824)

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o transito di uno o più veicoli e che comporta un'opera di modifica visibile ovvero appositi spazi lasciati volutamente nel marciapiede. L'inversione di marcia dei veicoli dovrà avvenire all'interno dell'area privata. Non è consentita l'uscita dal passo carrabile in retromarcia.
2. Allo scopo dell'applicazione del Canone la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. La Città metropolitana di Venezia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza alla Città metropolitana di Venezia. Il ripristino dello stato dei luoghi nonché dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
7. La misura normale dei passi carrabili non può eccedere la larghezza di ml. 6,00 salvo le deroghe previste dall'attuale normativa (*es.: impianti distribuzione carburanti*), ovvero in casi particolari validamente motivati, esaminati ed ammessi dall'Ufficio Concessioni.
8. Per i nuovi passi carrabili con realizzazione di cancello carraio, lo stesso dovrà, qualora possibile, essere collocato con un adeguato arretramento rispetto al margine interno del marciapiede, ovvero al limite della strada senza marciapiede, e dovrà consentire la sosta di un veicolo in attesa di entrare od uscire, restando fuori della carreggiata, salvo le deroghe ammesse dal Codice della Strada.
9. Se realizzati su strade in rilevato od arginali la rampa tra il piano stradale ed il piano campagna non potrà avere una pendenza superiore al 18%. Per una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, in corrispondenza del punto di inserimento con la strada, dovrà essere creata opportuna area o piazzola di manovra, pressoché pianeggiante, con profondità non inferiore a ml. 4,00 misurati dal limite dello spazio pubblico e larghezza ml. 6,00 (misura normale consentita per un accesso carraio lungo le strade provinciali).

### Art. 94

#### La realizzazione degli accessi carrai

1. Gli accessi carrai costruiti fuori dai centri abitati, sono soggetti ad autorizzazione;

- 2 Il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di accessi carrai all'interno di centri abitati con meno di 10.000 abitanti è di competenza del Comune, ma la realizzazione dell'opera è subordinata al preventivo nulla osta della Città metropolitana.
3. Gli accessi carrai all'interno di centri abitati devono essere realizzati in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a valutazione insindacabile della Città metropolitana, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

### **Art. 95**

#### **Le autorizzazioni per la realizzazione di accessi carrai**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di accessi carrai, redatta sul modello presente nel sito istituzionale, sottoscritta da tutti i proprietari del lotto sul quale ricadono le opere, deve essere presentata alla Città metropolitana, provvista della seguente documentazione:
- A.** Ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri d'istruttoria (con le modalità descritte nel modello presente nel sito dell'ente);
  - B.** Valori bollati (con le modalità descritte nel modello presente nel sito dell'ente);
  - C.** Elaborati grafici inviati a mezzo PEC, in formato digitale del tipo PDF/A;

#### **Gli elaborati dovranno comprendere:**

- a)** Estratto aggiornato di mappa del N.C.T. in scala originale della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada avente dimensioni non inferiori a ml 300 in lunghezza e ml 200 in larghezza con evidenziato il lotto di terreno interessato e l'indicazione a margine dei relativi estremi catastali: comune sezione - foglio - mappale/i;
- b)** Rilievo topografico con indicati gli assi degli accessi esistenti nei precedenti e nei successivi ml 300 rispetto all'asse del nuovo accesso di progetto;
- c)** Sezione completa della sede stradale in scala 1:100, con indicazione della progressiva chilometrica e lato della strada (determinato con le spalle rivolte all'origine), correttamente quotata e completa di carreggiata – banchine, marciapiedi e fossi, con l'indicazione della larghezza del fondo, delle distanze del suo asse e del ciglio verso campagna dal bordo bitumato della carreggiata;
- d)** Sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500 – 1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del manufatto oggetto della richiesta;
- e)** Breve relazione tecnica descrittiva della natura dell'intervento, destinazione d'uso, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità della strada e sulla sicurezza, corredata da documentazione fotografica, includendo i seguenti dati: Comune, Via, SP, foglio, mappale, chilometrica e coordinate geografiche del punto/più punti di occupazione WGS 84: latitudine – longitudine, in gradi decimali, i dati richiesti dovranno essere consegnati all'Ente secondo le modalità utili a popolare il costruendo catasto strade;
- f)** Rappresentazione grafica, su tavola dedicata, che evidenzia l'assenza di ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti il punto di intersezione considerato, nel rispetto delle distanze di sicurezza determinate secondo il criterio dei triangoli o coni di visibilità, così come specificato alla sezione 4.6 del D.M. 19 aprile 2006 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

- g) Planimetria, in scala appropriata, con indicate le alberature (specie e posizione) presenti in entrambi i lati di strada e lungo un tratto di almeno 100 ml. sia prima che dopo l'accesso;
- h) Autodichiarazione, resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la proprietà del fondo;
- i) Nulla osta del consorzio per le competenze idrauliche per occupazioni limitrofe a canali, corsi d'acqua, scoli consortili e simili;

2. L'ufficio se ritenuto necessario potrà richiedere ulteriore documentazione.

#### **Art. 96**

##### **I nulla osta per gli accessi carrai**

1. Per ottenere il nulla osta relativo alla realizzazione di accessi carrai, deve essere presentata alla Città metropolitana la richiesta, redatta sul modello presente nel sito istituzionale, sottoscritta dai proprietari od usufruttuari del lotto sul quale ricadono le opere, corredata della documentazione di cui all'articolo precedente ad eccezione di quella indicata nel punto b).

#### **Art. 97**

##### **Durata delle autorizzazioni e dei nulla osta per gli accessi carrai**

1. La durata delle autorizzazioni e dei nulla osta per la realizzazione di accessi carrai viene stabilita di volta in volta a seconda della natura e consistenza delle medesime e comunque per un periodo **non superiore ai 29 anni**.
2. Nell'atto di assenso sono fissate le condizioni e le norme alle quali l'autorizzazione od il nulla osta s'intendono subordinati.
3. Il richiedente non può pretendere la restituzione delle somme pagate a titolo di rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell'autorizzazione e se, dopo averle accettate, vi rinunci.

#### **Art. 98**

##### **Rinnovo e disdetta di autorizzazioni e nulla osta di accessi carrai**

1. Il titolare **entro 90 giorni** dalla scadenza dell'autorizzazione o del nulla osta, qualora intenda provvedere al rinnovo, deve inoltrare domanda, redatta con le modalità descritte sul modello reperibile nel sito istituzionale, alla Città metropolitana.
2. Nel caso in cui si intenda dismettere un passo carrabile esistente gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Concessioni una comunicazione di rinuncia scritta.  
In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della Canone per l'anno in corso, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
3. L'abolizione del passo carrabile ad una proprietà privata è un diritto che il richiedente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito



direttamente dall'ente proprietario della strada oppure dallo stesso richiedente a fronte di regolare rilascio di apposito provvedimento. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al precedente punto.

**Art. 99**  
**Sanzioni**

1. Chiunque non sia in possesso di autorizzazione o nulla osta o comunque violi le prescrizioni contenute nei relativi atti è punito con la sanzione amministrativa prevista dal Codice Della Strada nonché dell'eventuale sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

## CAPO XIII – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

### Articolo 100

#### Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio concessioni.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a...l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b...l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (*occupazione "multipla"*) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a...durata **minima 6 anni**;
  - b...in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque **entro 90 giorni** dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo sarà quantificato con Decreto del Sindaco Metropolitan:
  - a...per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), la tariffa sarà quantificata con Decreto del Sindaco Metropolitan;
  - b...per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) verrà aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - c...per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) sarà aumentato del **50 per cento**.
  - d...Il canone dovrà essere versato in 2 rate semestrali, lo stesso verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'ISTAT
5. .. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato con Decreto del Sindaco Metropolitan.
6. .. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

## CAPO XIV – LE ALBERATURE STRADALI

### *Art. 101*

#### *Il taglio delle alberature stradali*

1. Il taglio di alberature poste lungo e strade provinciali è soggetto a preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia proprietaria delle essenze arboree insistenti nella fascia di pertinenza stradale ed è subordinata ai pareri degli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio arboreo ed al versamento di un indennizzo per ogni pianta abbattuta secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'amministrazione.
3. L'abbattimento è ammesso esclusivamente ai fini della sicurezza, previo accertamento da parte della Città metropolitana di Venezia.
3. Per il rilascio di autorizzazione all'abbattimento di essenze arboree lungo le strade provinciali il richiedente deve presentare domanda in bollo indicando il diametro di ciascuna essenza interessata all'abbattimento calcolato in centimetri a ml 1,00 da terra, nonché il lato della strada in cui trovasi e il motivo a fondamento della richiesta.
4. **La domanda deve essere corredata:**
  - a) dalla ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria da effettuarsi su apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Città metropolitana di Venezia;
  - b) dalla ricevuta del versamento dell'indennizzo *una tantum* per il risarcimento del corrispettivo per la sostituzione od il reimpianto in altro sito dell'essenza abbattuta;
  - c) da una adeguata documentazione fotografica illustrante le caratteristiche del sito e della pianta da abbattere.
5. Il contravventore, delle condizioni poste dall'autorizzazione della Città metropolitana, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalle norme in vigenti in materia.
6. L'emissione dell'autorizzazione all'abbattimento di alberatura è soggetto ad una tariffa secondo quanto previsto dal decreto sindacale; la stessa può essere sostituita con la piantumazione di almeno due essenze arboree paritetiche con quella abbattuta.

## CAPO XV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 102

#### Le esenzioni dal Canone

1. Le esenzioni dal canone sono previste tassativamente dall'art. 49 D.Lgs. 507 e successive modifiche ed integrazioni, riguardano:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Città metropolitana al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a persone diversamente abili.

### Art. 103

#### Esclusione dal Canone

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città metropolitana nonché sui tratti di strade provinciali correnti all'interno del centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.
2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
3. Il regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, traverse interne ai centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, declassate a comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D. Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 4, D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

**Art. 104**  
**Norme transitorie**

1. Per i tratti di strada di competenza della Città metropolitana di Venezia correnti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dalla Legge di Stato Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 (comma 818)
2. I centri abitati sono definiti all'art. 3, comma 8 e delimitati come descritto all'art. 4 del Nuovo Codice della Strada.
3. La vigilanza e il controllo sulle occupazioni degli spazi ed aree pubbliche, permessi provvisori, autorizzazioni, nulla osta, nonché su gli impianti pubblicitari installati nel territorio metropolitano, è esercitato dai soggetti abilitati al Servizio di Polizia Stradale.
4. L'Area Gestione Economica finanziaria, l' Ufficio Tributi e gli uffici competenti esercitano tutti gli adempimenti necessari per la riscossione del Canone per l'occupazione di aree pubbliche ed esposizione pubblicitaria ed il relativo contenzioso.
4. Nelle occupazioni ad uso promiscuo (abitazione e commerciale), ovvero quando nelle concessioni non sono chiaramente indicate le misure riguardanti le occupazioni a tariffe diverse, dovrà essere applicata la tariffa più elevata unitamente al Canone (es. accesso ad uso commerciale).
5. Entro il primo anno dall'approvazione del presente regolamento, gli uffici preposti effettueranno una verifica sull'applicazione del presente regolamento.

**Art. 105**  
**Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 106**  
**Entrata in vigore e abrogazione dei regolamenti precedenti**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, lo stesso sostituisce i precedenti regolamenti:
  - ...della tassa per l'occupazione di spazi ed aree di pertinenza della Provincia, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 3581 del 27/7/95, in vigore dal 01.01.1995;
  - ...per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 92 del 05/12/2005.